



Ordinanza n. 18 del 25/06/2020

IL SINDACO

Rilevato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ritenendo necessario contenere al minimo ogni possibilità di contatto e di assembramento in occasione della Festività di San Pietro cadente il 29 giugno 2020;

Ritenuto, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare per tale evento disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure idonee ad assicurare il rispetto del divieto di assembramento;

Ritenuto, conseguentemente che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali rivolte a ridurre il rischio di assembramenti ed il conseguenziale possibile contagio e conseguentemente di sospendere temporaneamente per il giorno 29 giugno 2020, le attività di commercio ambulante in forma itinerante sulla strada statale 163 località Laurito.

Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ..."*;

Visto l'art 50, co. 6, del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: *"In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti..."*;

ORDINA

PER IL GIORNO 29 GIUGNO 2020, RICORRENZA DI SAN PIETRO, IL DIVIETO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE, SULLA STRADA STATALE SS163 LOCALITA' LAURITO.

Comune di POSITANO, Via G. Marconi, n° 111 - 84017 POSITANO (SA) , P. IVA 00232340653. cod. fis. 80025630650

web site: www.comune.positano.sa.it

Ufficio Segreteria del Sindaco • tel. 089 - 8122535 fax 089 - 811043

e-mail: sindaco@comune.positano.sa.it



DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura - UTG di Salerno e al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania nonché alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza;

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al TAR Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio come per legge e sul sito web istituzionale dell'Ente.

AVVISA

che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione;

Dalla residenza municipale, addì 25/06/2020

Sindaco di Positano

Michele De Lucia

